



COMUNE di FRANCOLISE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 2 del 29/01/2019

OGGETTO: Bilancio Armonizzato di Previsione 2019/2021. Aliquote IUC 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore 18:00, ed in prosieguo, nell'Aula consiliare, in seguito a rituale convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, sono presenti, come da appello nominale:

SINDACO		PRESENTE	ASSENTE
TESSITORE	Gaetano	X	
CONSIGLIERI			
CORRENTE	Emilio		X
MARIGLIANO	Pasquale	X	
GIULIANO	Gennaro	X	
LANNA	Augusto	X	
PRATILLO	Alfredo	X	
MEZZARANO	Francesco		X
LAMBIASE	Biagio	X	
RUOTOLO	Antonio	X	
DI BIASIO	Antonio	X	
CIOFFI	Gianluca		X
RUSSO	Andrea	X	
SILVESTRI	Daniele	X	
TOTALI		10	3

Assessore esterno prof.ssa Rosaria Lanna: assente

Partecipa alla seduta il Segretario generale avv. Alfredo Pane.

Il Presidente del Consiglio comunale prof. Alfredo Pratillo dichiara aperta la seduta per aver constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti.

- Il Presidente propone di procedere ad un'unica discussione circa i punti 2 e 3, trattandosi di argomenti analoghi e concernenti la medesima materia. Il Consiglio approva;
- Aperta la discussione,
- Il Presidente dà la parola all'assessore alle finanze cons. Pasquale Marigliano il quale illustra gli argomenti a trattarsi, esponendo che le aliquote IMU, TASI e Addizionale IRPEF sono confermate, non avendole potute ridurre perché le disponibilità finanziarie non lo consentono attese le restrizioni di bilancio, determinate anche dai mancati trasferimenti da parte dello Stato; e ciò sebbene il nostro bilancio sia sano e non presenti particolari criticità. Per quanto concerne la TARI è ben noto che essa deriva dal piano finanziario e può variare in dipendenza dal costo del servizio;
- Chiede ed ottiene la parola il consigliere Russo Andrea il quale dichiara: “votiamo no a questa delibera per quanto attiene le aliquote dell'IMU, TASI e Addizionale IRPEF; per queste non si è data alcuna prospettiva neanche di un segnale anche se modesto alla popolazione durante questi anni di sofferenza. Per quanto riguarda la TARI c'è un aumento di 70.000,00 euro a fronte della diminuzione della frequenza di raccolta, che sommati agli aumenti degli anni precedenti per un ammontare di circa 150.000,00 euro dal 2014 ad oggi, vanno a costituire un aumento percentuale di circa il 25 % del quale solo una minima parte è imputabile all'aumento di spesa per conferimenti e l'altra parte è imputabile al costo della raccolta che per la quasi totalità viene effettuata da una ditta privata. Quindi è un no a questo aumento della TARI e un altrettanto no alla gestione della ditta privata”;
- Interviene il consigliere Antonio Di Biasio il quale rivolgendosi alla Maggioranza dichiara: “le scelte sono vostre, in bene o in male, come ho sempre sostenuto, per cui il primo no arriva per questo motivo e nel merito prendo spunto da quello che ha appena detto l'assessore relatore di non aver potuto che confermare le tariffe dell'anno precedente, almeno per quanto riguarda IMU, TASI e Addizionale IRPEF. Ma evidentemente qualcosa avete sbagliato nelle previsioni, in particolare riguardo alle aliquote TARI dove si prevede un aumento. Per questi motivi voto no”;
- Replica l'assessore Marigliano il quale sostiene che anche le Amministrazioni future avranno difficoltà nel gestire i servizi senza poter ridurre le tariffe e aliquote, ribadendo quanto siano ormai esigue le disponibilità finanziarie anche di un bilancio sano come il nostro che non versa in situazione di dissesto e non presenta parametri strutturalmente deficitari, e se si guardano ad esempio le aliquote dell'Addizionale IRPEF degli ultimi anni, non è difficile riscontrare come dal 2005 in poi siano andate progressivamente in aumento. Per la TARI sottolinea che essa deriva dal costo del servizio previsto nel piano finanziario;
- Interviene il Sindaco il quale sostiene che i dati testé forniti dal consigliere Russo sono al di fuori di ogni realtà se si pensa che i piani finanziari redatti dal 2010 al 2014 per la gestione del servizio in house recavano i seguenti importi : 2010 €. 444.000,00, 2011 €. 493.000,00, 2012 €. 539.000,00, 2013 €. 617.000,00, 2014 €. 675.000,00, per passare al 2018 - con la gestione del servizio già non in House ma in appalto - ad un piano finanziario di €. 698.000,00 e a quello attuale del 2019 di €. 758.000,00; ciò dimostra che l'importo citato di €. 150.000,00 non è veritiero. Prosegue sostenendo che il servizio è stato con una raccolta che non esisteva in termini di differenziata, con dei piani finanziari finalmente veritieri. Il lieve aumento previsto invece per il corrente anno è derivato giocoforza da circostanze contingenti da cui non ci si è potuti discostare, tra i quali si annoverano la nuova gara con il conseguente fisiologico maggiore costo ivi incluso il nuovo contratto di lavoro dei dipendenti della ditta appaltatrice, il maggiore costo di smaltimento della frazione umida, il sequestro dell'isola ecologica i cui lavori di messa in sicurezza sono in fase di esecuzione, il maggiore costo per lo smaltimento dell'indifferenziato e degli ingombranti. Alla luce dei suddetti dati ed elementi oggettivi ed incontrovertibili non si è potuto non prevedere un lieve aumento; sarebbe stato auspicabile, a detta di qualcuno, per ragioni evidentemente di ordine propagandistico, ridurre l'aliquota nell'ultimo anno di mandato, ma ciò non

appartiene alla linea di correttezza istituzionale di questa Amministrazione. Gli incrementi previsti sono in linea con l'aumento del costo della vita e quindi dei servizi in genere tra cui appunto quello che ci occupa concernente l'igiene urbana; va aggiunto inoltre che a seguito degli incendi di talune piattaforme di stoccaggio di rifiuti, si è stati costretti a servirsi di altri siti con conseguente lievitazione dei costi;

- Alle ore 18:30 si associa al Consesso l'assessore esterno prof.ssa Rosaria Lanna;
- Interviene ancora l'assessore Marigliano che ribadisce che ogni sforzo è stato volto al contenimento della spesa e al controllo delle entrate;
- Chiede ed ottiene la parola ancora il Consigliere Russo, il quale in sede di precisazione dichiara: “ i piani finanziari per la raccolta e smaltimento dei rifiuti in questo Comune sono stati formulati dall'anno 2003, come previsto dalla legge e quello che è stato redatto oggi, a mio avviso, non è chiaro. Abbiamo sentito anche stasera, e speriamo che finisca questo coro che non è bello vedere soprattutto da parte di chi ha fatto il Sindaco per dieci anni, il Sindaco in carica che continua ad arrampicarsi sugli specchi volendo dimostrare che la gestione fatta dai privati è più conveniente di quella fatta in house, quasi come se tutti questi privati, dei quali non mi permetto di giudicare l'onestà, stiano facendo un regalo ai cittadini di Francolise che invece pagano di più il servizio e devono sopportare di tenere il rifiuto indifferenziato nelle loro case e un giorno in meno di raccolta; questo è tanto e si vada a chiedere testimonianza al Comune”;
- Interviene il Sindaco il quale, riferendosi a quanto asserito dal Russo, sostiene che non si ha idea di cosa significhi servizio in house, considerato che la raccolta non veniva effettuata in economia e con il personale tutto del Comune ma con soggetti vari attraverso proroghe su proroghe. Questa Amministrazione ha rispettato e rispetta ogni forma di legalità, disponendo l'espletamento di gare e non è consentito a nessuno di fare la benché minima allusione ad una nostra eventuale non osservanza della legge. E ritornando alla gestione del servizio in house ci si chiede come si sarebbe potuto procedere, ad esempio, al trasporto dei rifiuti continuando ad utilizzare quei mezzi che oggi sarebbero stati non a norma. Conclude sostenendo che quanto eccepito e criticato è falso, pretestuoso nonché offensivo;
- Chiusa la discussione,

Il Consiglio comunale

Visto l'art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997 che recita: “*Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*”;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 che recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visti gli articoli 162 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali e il Principio contabile 4/1 allegato al D. lgs. 118/2011 e s.m.i. che stabiliscono che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo differimento del termine;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2019;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone:

- a. che a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC);
- b. che essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- c. che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto, in riferimento all'IMU:

- a. che la disciplina per l'anno 2016, a legislazione vigente, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, della Legge n. 147/2013 prevede:
 - la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Categoria A/1, A/8 ed A/9;
 - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- b. che, tuttavia, nella determinazione delle aliquote, si devono considerare anche le aliquote TASI, in quanto i 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabiliscono che la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, pari al 10,6 per mille per gli altri immobili ed al 6 per mille per le abitazioni principali;
- c. che a seguito dell'introduzione della Legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) per l'IMU non è più attribuita al comune alcuna facoltà di equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti;

Preso atto, in riferimento alla TASI:

- a. che l'art. 1, comma 675, Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- b. che l'art. 1, commi 676 e 677, Legge n. 147/2013, stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- c. che l'art. 1, comma 678, Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;
- d. che l'art. 1, comma 681, la Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- e. che la Legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha previsto l'esclusione dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, ed A/9 dal presupposto della TASI;

Preso atto, in riferimento alla TARI,

- a. che la disciplina è dettata dall'art. 1, commi 641 – 668, della Legge n. 147/2013;
- b. che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- c. che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio*

comunale”

- d. il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale con determina n. 19 del 15/01/2019 (RG n. 30 del 15/01/2019) per l'importo di € 758.578,51;
- e. che l'art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Comune è tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale “I.U.C.” approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 28/08/2014 e s.m.i;

Ritenuto opportuno procedere con una sola delibera all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale (IUC);

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei Conti n. 01 del 23/01/2019, acclarato al prot. gen. N. 633 del 23/01/2019;

con la seguente votazione, resa e legalmente verificata:

Favorevoli N.7
Contrari N.3 (Di Biasio, Russo, Silvestri)
Astenuiti N.0

delibera

- 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare il Piano Finanziario TARI approvato con la determina n. 19 del 15/01/2019 (RG n. 30 del 15/01/2019) per l'importo di € 758.578,51;
- 3) di stabilire, le seguenti aliquote, tariffe e detrazioni in relazione ai singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, con efficacia dal **1° gennaio 2019**:

IMU		
TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 + pertinenza di Cat. C/2, C/6 e C/7;	4,00 per mille	€ 200,00
Abitazione principale di Cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Esente	-
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9	4,00 Per mille	€ 200,00
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di Categoria diversa da A/1, A/8 e A/9	esente	-
Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili	9,00 per mille	-
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale “D”	10,60 per mille	-
Terreni agricoli	10,60 per mille	-

Fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT e fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità	esente	-
Fabbricati rurali non possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità	10,60 per mille	-

TASI		
TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 + pertinenza di Cat. C/2, C/6 e C/7;	1,50 per mille	-
Abitazione principale di Cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	esente	-
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 + pertinenza di Cat. C/2, C/6 e C/7;	1,50 per mille	-
Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di Cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 + pertinenza;	esente	-
Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili:	1,50 per mille	-
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale "D"	esenti	-
Terreni agricoli	esenti	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, esenti ai fini IMU	1,00 per mille	-
Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare: l'occupante versa la TASI nella misura del 10% ; il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la TASI nella misura del 90% (vedi art. 17 Regolamento IUC)		

In ossequio a quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento IUC, il gettito stimato TASI per il 2019 è pari ad € 110.000,00 ed è destinata a coprire i costi dei seguenti servizi indivisibili:

TIPO DI SERVIZIO INDIVISIBILE	COSTO
Servizio viabilità/acquisto beni + prestazioni servizi	108.800,00
Servizio Pubblica Illuminazione/prestazioni servizi + consumo energia elettrica	224.035,00
TOTALE	332.835,00

Per la **TARI** di applicare le seguenti tariffe per l'anno 2019:

Utenze domestiche

	Fisso €/mq	Variabile €
1	1,112	88,54
2	1,305	206,58
3	1,482	265,61
4	1,601	324,63
5	1,645	427,92
6 o più	1,631	501,70

Utenze non domestiche

n.	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,719	1,102
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,023	1,574
3	Stabilimenti balneari	1,037	1,608

4	Esposizioni, autosaloni	0,719	1,102
5	Alberghi con ristorante	2,142	3,304
6	Alberghi senza ristorante	1,368	2,107
7	Case di cura e riposo	1,659	2,553
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,451	2,243
9	Banche ed istituti di credito	0,871	1,335
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,603	2,473
	- idem utenze giornaliere	0,009	0,014
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,101	3,231
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,465	2,262
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,004	3,088
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,189	1,824
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,313	2,020
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	7,657	11,806
	- idem utenze giornaliere	0,062	0,096
17	Bar, caffè, pasticceria	6,054	9,326
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,870	5,978
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,174	6,431
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,112	6,343
	- idem utenze giornaliere	0,082	0,127
21	Discoteche, night-club	2,419	3,737

- 4) di stabilire per l'anno 2019, a modifica di quanto previsto dall'art. 38 del vigente Regolamento comunale IUC comma 6, che *“Il pagamento della Tari è effettuato alle seguenti scadenze: I^a rata 30 giugno – II^a rata 31 agosto - III^a 31 ottobre - IV^a rata 31 dicembre o in unica soluzione entro il 31 agosto”*;

con la seguente votazione, resa e legalmente verificata:

Favorevoli N.7
 Contrari N.3 (Di Biasio, Russo, Silvestri)
 Astenuti N.0

delibera

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
prof. Alfredo Pratillo

Il Segretario Generale
avv. Alfredo Pane

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 31/01/2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 31/01/2019

Il Segretario Generale
avv. Alfredo Pane

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 31/01/2019

Il Segretario Generale
avv. Alfredo Pane

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale